

## TORNATA DEL 6 APRILE 1859

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

**SOMMARIO.** *Votazione ed approvazione del disegno di legge, stato emendato dal Senato, per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia — Presentazione di uno schema di legge del ministro di grazia e giustizia sull'esercizio della professione di procuratore emendato dal Senato — Relazione sullo schema di legge per lavori al bagno di Genova — Relazioni di petizioni — Petizione dell'esattore Pellolio — Parlano sovr'essa il ministro per le finanze, ed i deputati Boggio relatore, Marco e De Sonnaz — Osservazioni del ministro per le finanze e dei deputati Crosa e Boggio sulla petizione dell'ex-deputato Jacquier — Sulla petizione del signor Chiarle parlano i deputati Gallini, Cavallini Gaspere, relatore — Aggiornamento fino a martedì.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

### **DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER LA CASSA VITALIZIA DELLA VECCHIAIA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge modificato dal Senato per l'istituzione di una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 61, 72, 73, 74 e 75.)

La discussione generale è aperta.

(Nessuno domandando di parlare, si passa alla votazione degli articoli seguenti, che sono approvati:)

« Art. 1. È creata una Cassa di rendite vitalizie per la vecchiaia.

« Essa costituisce un ente morale, ed è posta sotto la guarentigia dello Stato.

« Art. 2. La Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia è affidata all'amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, e la Commissione di sorveglianza di questa Cassa avrà anche l'alta ispezione delle operazioni di quella delle rendite vitalizie.

« Art. 3. Le somme destinate a costituire rendite vitalizie possono essere sborsate sia dai titolari di queste, sia dai terzi.

« Art. 4. Tanto quelli che costituiscono le rendite, quanto i titolari delle medesime, possono indistintamente essere o regnicoli o stranieri.

« Art. 5. I minori, compiuto l'anno diciottesimo di

loro età, possono costituire rendite vitalizie senza l'autorizzazione prescritta dalla legge.

« Art. 6. La donna maritata può, senza autorizzazione del marito, costituire a se medesima una rendita vitalizia.

« Art. 7. Le somme collocate nella Cassa prima del matrimonio e le rendite corrispondenti continuano, anche dopo del matrimonio, ad appartenere esclusivamente a quel solo dei coniugi in favore del quale furono intestate.

« Art. 8. Chi sborsa il capitale può fissare a sua volontà l'anno dell'età del titolare della rendita, a contare dal quale egli intende che questa gli sia pagata, purchè tale anno cada fra il 50° ed il 65° di età compiuta.

« Le somme collocate nella Cassa dopo il 65° anno di età del titolare non danno diritto a liquidazione di rendita maggiore di quella che è stabilita dalle tariffe per detta età.

« Art. 9. Nessuno dei pagamenti fatti alla Cassa per costituire una rendita vitalizia può essere minore di lire cinque, nè contenere frazioni di lira.

« Nell'interesse dei terzi, le somme calcolate nella Cassa non si considerano definitivamente pagate se non dopo un anno.

« Quando i complessivi versamenti per costituire una rendita a favore di una determinata persona eccedano in un trimestre la somma di lire 100, la Cassa dovrà affiggere, in una sala della sua residenza centrale, e lasciare affisso per un intero trimestre, a vista del pubblico, un elenco contenente: 1° il nome e cognome di chi effettuò il versamento; 2° il nome, cognome e paternità del titolare della rendita; 3° la somma o le somme sborsate; 4° la data dello sborso o sborsi eseguiti.

« Dalle disposizioni dei due precedenti alinea sono eccettuate le somme provenienti dalle Casse di risparmio, dalle società di mutuo soccorso, o da qualunque stabilimento pubblico, e quelle che da società o stabilimenti privati s'impieghino per costituire rendite vitalizie a favore dei loro agenti ed operai.

« Art. 10. Il pagamento delle somme che s'impiegano nella Cassa per costituire una rendita vitalizia deve precedere di un anno almeno il giorno dal quale vuolsi che ne incominci il godimento.

« Sono eccettuate da questa disposizione le somme accennate nell'ultimo alinea dell'articolo precedente.

« Art. 11. Può pattuirsi che dopo la morte del titolare della rendita il capitale venga restituito, sia all'erede del titolare medesimo, sia a chi sborsa il capitale della rendita od ai suoi aventi causa.

« In difetto di patto espresso, il capitale s'intende ceduto alla Cassa.

« Art. 12. Le tariffe delle rendite terranno conto:

« 1° Degli interessi composti sul capitale impiegato, calcolati al 5 per cento;

« 2° Della probabilità di morte del titolare della rendita, così rispetto all'età in cui s'impiega il capitale, come rispetto a quella da cui s'intende che la rendita cominci ad essere goduta;

« 3° Della restituzione o della cessione del capitale.

« Gli interessi sono computati dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui lo sborso del capitale è fatto.

« L'età si calcola dal primo giorno del trimestre che segue quello in cui il titolare è nato.

« I trimestri cominciano il 1° gennaio, il 1° aprile, il 1° luglio ed il 1° ottobre.

« Le tavole di mortalità prese per base del calcolo sono quelle dette di Deparcieux, compiute, quanto ai tre primi anni della vita, sulle tavole più accreditate.

« La Cassa, liquidando ciascuna rendita sulle tariffe suddette, ne sottrarrà il decimo per impiegarlo esclusivamente negli usi determinati dalla presente legge.

« Art. 13. Il massimo della rendita vitalizia per ciascun titolare è di annue lire 1200.

« La rendita sarà pagata a trimestri maturati.

« La restituzione dei capitali avrà luogo tre mesi dopo la domanda, senza decorrenza di interessi per questo spazio di tempo.

« Art. 14. La rendita vitalizia non può espropriarsi, sequestrarsi o cedersi se non per la parte che supera le lire 365 annue.

« Art. 15. Con decreto reale, previo il parere della Commissione di sorveglianza, potrà essere accordata ai titolari resi inabili al lavoro per ferite o per infermità legalmente provate, prima che sia compiuto l'anno stabilito, una pensione vitalizia proporzionata alle somme da essi sborsate.

« Questa pensione è sostituita alla rendita vitalizia costituita a favore del titolare.

« Art. 16. L'avente diritto ad una rendita vitalizia prima del 65° anno di sua età può, nel trimestre che pre-

cede il giorno in cui avrebbe facoltà di cominciare a riscuotere la rendita, chiedere che se ne protragga il godimento ad un altro anno di sua età, purchè non ecceda il 65° anno.

« La rendita, il cui godimento è così protratto, sarà protratta proporzionatamente al tempo, ma non potrà mai superare le 1200 lire, nè potrà pretendersi la restituzione d'alcuna parte di capitale, se mai il calcolo della rendita, accresciuta in ragione del tempo protratto, desse un prodotto più alto.

« Art. 17. Colui che pattuì la restituzione del capitale può, al tempo della liquidazione definitiva, cederlo tutto od in parte alla Cassa, e la rendita sarà proporzionatamente accresciuta, in modo però che non ecceda le lire 1200.

« Art. 18. Le annualità delle rendite vitalizie non riscosse si prescrivono col decorso di cinque anni. Se esse non sono riscosse durante il trentennio, resta prescritto il godimento della rendita.

« Art. 19. Saranno restituite senza interessi:

« 1° Le somme versate irregolarmente per causa d'erronea indicazione del nome, prenome, figliazione, età del titolare della rendita;

« 2° Le somme di cui l'autorità giudiziaria avrà ordinata la restituzione;

« 3° Le somme che al tempo della liquidazione definitiva delle rendite vitalizie non bastino a costituirne una almeno di lire 10, od eccedano il capitale necessario a formare il massimo della rendita;

4° Tutte le altre somme che per disposizione di questa e di altre leggi debbono essere restituite.

« Art. 20. Quando, per effettuare le indicazioni di cui al n° 1 dell'articolo precedente, si faccia scientemente uso di documenti falsi o falsificati, e quando si facciano false dichiarazioni a pregiudizio della Cassa, non si farà luogo alla restituzione delle somme versate.

« Art. 21. La restituzione di qualunque somma, compreso anche il capitale riservato, è soggetta alla prescrizione trentennaria.

« Art. 22. Nel caso preveduto dall'articolo 962 del Codice civile, il capitale riservato è devoluto alla Cassa.

« Art. 23. Le somme collocate nella Cassa e le rendite vitalizie corrispondenti saranno notate volta per volta in apposito libretto, che sarà dato a chi sborsa quelle somme.

« Art. 24. Le somme disponibili provenienti sia da pagamenti per costituzione di rendite, sia da interessi riscossi dalla Cassa, saranno fra giorni otto investite in effetti del debito pubblico o in altro sicuro impiego. In questo caso però l'impiego dovrà essere fruttifero di un interesse non minore del 5 per cento, e sarà proposto dalla Commissione di sorveglianza ed autorizzato dal ministro delle finanze.

« Gli effetti del debito pubblico saranno iscritti a nome della Cassa delle rendite vitalizie per la vecchiaia, e non potranno alienarsi che coll'autorizzazione del ministro delle finanze, previo il parere della Commissione di sorveglianza.

« Art. 25. Ogni tre mesi la Cassa iscriverà in apposito registro le rendite vitalizie definitivamente liquidate, e spedirà a favore del titolare della rendita il corrispondente certificato d'iscrizione.

« La Cassa darà nel tempo stesso, a chi vi ha diritto, una dichiarazione del capitale da restituirsì, nei casi in cui la restituzione deve effettuarsi.

« Art. 26. Gli utili della Cassa sono destinati:

« 1° A coprire le spese e le perdite;

« 2° A premiare la società di mutuo soccorso e le altre società di previdenza, in ragione della somma in rendite vitalizie per la vecchiaia da loro costituite, e di cui non è estinto il diritto o cessato il godimento.

« La ripartizione di questo premio sarà fatta dall'amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita dal ministro delle finanze.

« Se la somma destinata a siffatto premio superasse il 10 per cento del capitale della Cassa impiegato a costituire le rendite sopraddette, il sopravanzo sarà destinato a formare un fondo di riserva da intestarsi alla Cassa medesima qual ente morale.

« Arrivando il fondo di riserva a tal somma, che coi redditi di esso si possa fare fronte al pagamento del decimo che si dovrebbe sottrarre in forza dell'articolo 12, si sopprimerà la ritenuta suddetta.

« Art. 27. Gli utili sono presunti od accertati.

« Degli utili presunti non potrà essere ripartito se non il quarto al massimo.

« Ogni ripartizione sugli utili presunti sarà fatta sulla proposizione della amministrazione della Cassa, approvata dalla Commissione di sorveglianza e sancita con decreto reale.

« Art. 28. I certificati, atti di notorietà ed altri documenti che concernono l'eseguimento di questa legge, sono esenti dal diritto di bollo e da ogni altro diritto di finanza.

« Gli atti di nascita e di morte ed i certificati di vita, non che gli atti di notorietà, saranno anche spediti gratuitamente.

« Art. 29. In caso di perdita del libretto, si provvederà alla sua surrogazione a diligenza e spesa del depositante.

« Art. 30. A favore di coloro che nel corso di tre anni dal dì della promulgazione della presente legge diventeranno titolari d'una qualsiasi parte di rendita, la Cassa è tenuta anche in seguito a ricevere tutte le somme che da loro medesimi o da altri a loro profitto venissero in essa collocate sino alla misura del capitale occorrente a costituire il massimo della rendita vitalizia.

« Trascorsi gli anni sopraddetti, il Governo ha facoltà di dichiarare con decreto reale che non saranno ulteriormente dalla Cassa accettati capitali per costituire rendite vitalizie a favore di altri titolari.

« Art. 31. Nessuno ha diritto alla liquidazione definitiva ed all'assegno che ne deriva prima che sia compiuto il terzo anno dalla promulgazione della presente legge.

« Art. 32. Le spese di primo stabilimento e quelle di

amministrazione della Cassa della vecchiaia saranno anticipate dalle finanze dello Stato e rimborsate coi primi utili della Cassa stessa. »

**DE SONNAZ.** Domando la parola.

Sembrerebbe che le finanze dello Stato, nel momento attuale, non dovrebbero fare questa anticipazione, e sarebbe pertanto meglio sospendere per ora l'apertura di questa Cassa.

*Voci.* Avanti!

**DE SONNAZ.** Per ora non ho altro a dire. (*Si ride*)

**TORELLI, relatore.** Essendo stato brevissimo l'onorevole preopinante, sarò anch'io molto breve.

Le spese per l'apertura di questa Cassa non ammontano che a lire 25,000 circa, ed a questa cifra così umile, per una istituzione tanto utile, spero che l'onorevole preopinante vorrà anche dare il suo assenso.

**DE SONNAZ.** Se veramente questa istituzione potesse andare tutta a beneficio di quelli che vi potranno danari, sarei anch'io d'avviso che sarebbe una buonissima istituzione; ma, siccome è impossibile che vi possa essere una Cassa senza amministrazione, ed io amministrazioni ne conosco tante (le quali, a vero dire, non sono del Governo) che sono assai male dirette, con detrimento terribile per la nazione, io opinerei sempre come ho detto or ora.

**PRESIDENTE.** Allora siccome il deputato De Sonnaz persiste nella sua obbiezione...

**DE SONNAZ.** La mia proposizione è che si sospenda di fare adesso questa legge.

**PRESIDENTE...** darà il suo voto contrario alla legge, e se la maggioranza sarà del suo avviso, vuol dire che la legge sarà sospesa di sua natura anche per più di un anno.

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti l'articolo 32 testè letto.

(È approvato.)

« Art. 33. La Commissione di sorveglianza farà ogni anno una relazione sulla direzione morale e sulla situazione materiale della Cassa della vecchiaia al ministro delle finanze, il quale la rassegnerà al Re e al Parlamento.

« Tale relazione sarà pubblicata nel giornale ufficiale del regno. »

(È approvato.)

Si passerà ora allo squittinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . . 104

Maggioranza . . . . . 53

Voti favorevoli . . . . . 79

Voti contrari . . . . . 25

(La Camera adotta.)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LAVORI AL BAGNO DI GENOVA.**

**BOGGIO, relatore.** Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione sul progetto di legge per mag-

giori spese al bilancio della marina pel 1859 e per lavori al bagno di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 926.)

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**PROGETTO DI LEGGE MODIFICATO DAL SENATO SULL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI PROCURATORE.**

**DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia.** Ho l'onore di ripresentare il progetto di legge sull'esercizio della professione di procuratore già approvato dalla Camera e che ritorna dal Senato con alcune modificazioni. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 22 e 43.)

Siccome queste modificazioni non toccano per nulla alla sostanza dei principii approvati dalla Camera, credo non daranno luogo a discussione.

Pregherei quindi la Camera di volere incaricare dell'esame di questo progetto di legge la Commissione che già l'examina e ne riferi la prima volta.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti la proposta del signor ministro.

(È approvata.)

**RELAZIONE DI PETIZIONI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca adesso la relazione di petizioni.

Il deputato Montagnini ha facoltà di parlare.

**(Comune di Ponzone — Paga delle guardie forestali.)**

**MONTAGNINI, relatore.** Petizione 6536. Prima e dopo le regie patenti del 18 gennaio 1825, il comune di Ponzone era proprietario di alcuni beni boschivi. Anche dopo il regolamento approvato con regie patenti del 1° dicembre 1833 detto comune riteneva quei boschi; ma li ha alienati nell'anno 1853.

Le patenti del 1825 dispongono genericamente all'articolo 8 che l'annuo stipendio delle guardie forestali debba essere pagato dalle comunità componenti un distretto, giusta il riparto da farsene dall'intendente. A tenore dell'articolo 3 ciascheduna provincia si doveva suddividere in distretti, ed ogni distretto comprendere una o più comunità a seconda delle circostanze locali. Ogni distretto poi doveva essere affidato alla custodia di un così detto guarda-boschi. La ripartizione di ogni provincia in distretti incumbava bensì al rispettivo intendente, ma all'azienda economica dell'interno spettava di approvarla.

Il regolamento del 1833 divise (articolo 8) gli Stati di terraferma in 21 circondari forestali, e questi suddivise in distretti, che all'articolo 24 volle fossero di poi determinati dalla segreteria di Stato dell'interno sulla proposta dell'azienda; all'articolo 18 ordinò che le spese riflettenti le guardie fossero a carico dei possessori dei boschi affidati alla vigilanza delle medesime.

A fronte di questo articolo 18 del regolamento del 1833, il Consiglio comunale di Ponzone, in sua adunanza del 23 ottobre 1853, posto in fatto che non fosse più possessore di beni boschivi, riputava non dovere più sottostare al pagamento di lire 56 30 pel salario della guardia forestale del distretto; e poichè l'intendente aveva aggiunta d'ufficio una tale somma nel bilancio di quell'anno, deliberava di ricorrere a S. M.

Nel verbale contenente una tale deliberazione, quel comunale Consiglio avvertiva che quattro comuni dello stesso mandamento di Ponzone, ed aggregati al raggio distrettuale, non fossero stati sottoposti alla spesa delle guardie, perchè non possidenti di boschi. Se non che il ricorso al Trono per allora non ebbe luogo, nella speranza, come leggesi in una seconda deliberazione, in data 20 ottobre 1855, che sarebbe emanata una nuova legge forestale.

Veduto pertanto che siffatta speranza non si verificava, con detta seconda deliberazione, quel comunale Consiglio risolveva nuovamente di ricorrere a S. M. E ricorreva difatti.

Il Consiglio di Stato, interrogato, rispondeva non essere ammissibile la domanda, considerato sostanzialmente:

« Che l'articolo 8 del regolamento approvato colle regie patenti 18 gennaio 1825 mette a carico dei comuni componenti il distretto postale la spesa del guarda-boschi, giusta il riparto a farsi dall'intendente;

« Che, sebbene questa disposizione sia stata modificata dall'articolo 18 del regolamento approvato colle regie patenti 1° dicembre 1833, il disposto di questo cadde in desuetudine;

« Che la costante pratica contraria fu nel tempo, in modo meno solenne, ma pur sempre autorevole, rispetto massime ai comuni posti in allora sotto la mano del Governo, riconosciuta dal Re colla determinazione presa il 5 settembre 1854 in Consiglio di conferenza, per cui fu ordinato che si dovesse continuare ad attenersi al regolamento del 1825 pel riparto delle spese del guardia boschi;

« Che tale atto d'alta amministrazione consacrato dall'uso, formando al presente il diritto comune sulla materia, non è permesso di recederne. »

E con decreto reale del 4 aprile 1856 furono rigettati i richiami del Consiglio comunale di Ponzone. Ora lo stesso Consiglio ricorre alla Camera per motivi espressi in verbale di adunanza 30 maggio 1858, nel quale prese a considerare:

« Che sebbene questo Consiglio non dividesse l'opinione emessa col parere precitato circa l'allegata *desuetudine* del disposto del regolamento 1° dicembre 1833; mentre sta infatti che dopo l'emanazione di questo venne dall'ufficio provinciale operato un nuovo riparto sul salario delle guardie forestali, esonerando dal concorrere in esso i comuni, e fra essi tre di questo mandamento stesso, ma possidenti beni sottoposti alla sorveglianza delle guardie; pure uniformandosi al parere del Consiglio di Stato, questo municipio inoltrava

domanda all'autorità superiore di ripartire, a senso del regolamento 18 gennaio 1825, la spesa occorrente pel salario delle guardie forestali, e ne bilanciava in causato 1858 una somma a calcolo;

« Che, nonostante la suaccennata nuova istanza, il signor intendente generale impose di bel nuovo d'ufficio la solita somma, osservando, come sta scritto alla categoria terza, parte prima, attivo del bilancio, *che le eccezioni fatte dal Consiglio comunale non sono che la ripetizione di quelle già precedentemente fatte, riconosciute destituite di fondamento dalla superiore autorità.* »

Quindi conchiudeva di ricorrere alla Camera, perchè questa volesse riconoscere se « nel riparto della spesa occorrente al pagamento del salario della guardia forestale di questo raggio debbasi osservare il disposto del regolamento approvato colle regie patenti 1° dicembre 1833, ovvero quello annesso alle altre patenti 18 gennaio 1825, e degnarsi d'invitare il Ministero di disporre acciocchè:

« Nel primo caso questo comune sia esonerato dal pagamento del salario della guardia forestale, come non più possessore di boschi affidati alla sorveglianza della stessa;

« Nel secondo caso a che il signor intendente provveda al riparto del salario suddetto a carico dei comuni tutti componenti il raggio forestale. »

La vostra Commissione ebbe a riflettere che, oltre al non entrare nelle attribuzioni della Camera lo esprimere genericamente un'opinione se una legge piuttosto che un'altra debbasi osservare, rimane certo in fatto che la circoscrizione dei distretti forestali è stata e debb'essere opera del Ministero;

Che, fissato un distretto, incumbe all'intendente di curare il pagamento dei salari delle guardie forestali a carico dei comuni componenti il distretto, senza distinguere se o non siano proprietari di boschi, giusta l'articolo 8 delle regie patenti del 18 gennaio 1825 tuttora in osservanza;

Che se qualche comune tralascia di farne apposita iscrizione in bilancio, l'intendente ha diritto, anzi dovere d'iscriverlo d'ufficio;

Che se stanno vere le esclusioni di quattro comuni nel riparto della spesa, sarà questo motivo giusto di ricorrere al Ministero perchè dia dei provvedimenti: ma finora non consta che il petente siasi al Ministero rivolto affinchè sia provveduto in tali termini, oppure perchè venga, ove ne fosse d'uopo, compiuto o rettificato il numero dei comuni che debbono comporre il distretto forestale cui il petente appartiene;

Epperò unanime vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6640. Baglietto Emanuele, figlio di Matteo, già ricevitore nelle regie dogane, in ritiro, dice di essere stato impiegato nelle regie dogane dal 25 marzo 1827 fino al giugno 1854, quando per imputazione di furto, che egli dice calunniosa, fu sospeso dal servizio e sottoposto a procedimento criminale; ma che da san-

tenza della Corte d'appello di Genova fu mandato assolto in un coll'altro conquisito Podestà Vincenzo.

Ottenuta quest'assolutoria, egli dice di essersi rivolto al Ministero per ottenere di essere ricollocato in impiego, oppure di essere provveduto della pensione di riposo ma che nè l'una nè l'altra cosa gli venne accordata, e che per conseguenza ricorre alla Camera.

La vostra Commissione ripigliò a considerare il tenore delle leggi relative a questa specie d'impiegati, e consultò il disposto delle regie patenti 1822, giusta cui è stata istituita una specie di Cassa delle pensioni, mediante una ritenzione del 2 1/2 per cento sopra gli stipendi, onde formare un fondo disponibile per le pensioni di riposo; e ritenne che all'articolo 1 di dette patenti è disposto che la pensione di riposo non debbasi altrimenti accordare se non a coloro che ne sono meritevoli ed alle loro vedove o pupilli; che giusta l'articolo 6, la domanda per ottenere la pensione debb'essere per mezzo dei rispettivi direttori doganali trasmessa all'intendenza generale dell'azienda, onde ne pigli nota; e giusta l'articolo 7 l'azienda deve tenere un registro in cui si iscrive la domanda così introdotta per ordine di data e di numero.

Quindi, a seconda dell'articolo 8, le domande unite al parere del capo dell'azienda (ora direttore generale) delle gabelle, si trasmettono nello stesso ordine col quale furono ricevute e registrate al Ministero delle finanze, e le pensioni vengono, sul rapporto del ministro delle finanze, stabilite con reale provvedimento; che perciò, trattandosi di pensioni alle quali la legge organica non attribuisce un diritto assoluto, ma soltanto relativo ai meriti di quelli che le domandano; trattandosi di pensione che per essere ottenuta vuol essere fondata a titolo ed a condizioni, cui non consta che il petente siasi uniformato; la Commissione unanime vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6550. Il medico Emanuele Filippi, di Costarainera, provincia di San Remo, possiede in quei contorni un mulino a olio: questo mulino è in parte mosso in giro da un filo d'acqua che si raccoglie da alcuni dirupi.

Atteso questo motore inanimato che seconda l'azione del mulino, una Maddalena Siffredi che affitta quel mulino fu sottoposta alla tassa di lire 17 65, di cui lire 10 per tassa che si paga al Governo, ed il rimanente per imposta divisionale, provinciale e locale; più una lira per il bollo della patente. Ora il medico Filippi, a nome della sua conduttrice, ricorre alla Camera, lagnandosi che questa tassa sia indebitamente percetta, che il mulino a olio non possa dirsi mosso da motore inanimato, vale a dire da acqua, mentre debba quasi continuamente essere mosso da animali cavallini e simili.

A comprova di questa sua allegazione produce alcune attestazioni, dalle quali si raccoglie che veramente l'acqua che serve a mettere in giro quel mulino a olio può tutto al più servire al giro della ruota per un'ora al giorno, oppure per un giorno alla settimana.

È ben vero che la legge del 7 luglio 1853, alla tavola *D*, sottopone a tassa di lire 20 i mulini con motori inanimati a grano, a cereali, a olio, ecc., per ogni coppia di macina o cilindri; e prescrive che i mulini da olio di ulivo vadano soggetti alla sola metà della tassa che sarebbe di lire 10, la quale fu imposta alla petente: ma dall'articolo 19 della legge si scorge che per gli stabilimenti i quali sono obbligati a restare inoperosi per un periodo di quattro mesi almeno, non si paga più della metà della tassa; infatti questo articolo dice: « il diritto fisso degli opifici che per insufficienza o crescita d'acqua restano periodicamente od in tutto od in parte inoperosi durante almeno quattro mesi dell'anno, *sebene discontinui*, sarà ridotto alla metà. » Quindi la petente vorrebbe la riduzione della metà della tassa che essa paga, a lire cinque; ed il rimborso del di più pagato.

La petente non dissimula di aver ricorso anche al Ministero, ma da tutti gli uffici fu la sua domanda respinta per contrarie informazioni avute al riguardo. Da quanto narra la petente, il Ministero non avrebbe adunque disconosciuto in diritto l'applicabilità dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1853, e tutto si riduce ad una questione di fatto; trattasi cioè di vedere se quel mulino sia veramente per deficienza d'acqua in tale condizione di cose da potersi annoverare fra quelli che sono contemplati dal predetto articolo 19. La petente allega fatti, produce alcuni documenti, ma da quanto le contrappose il Ministero, questi fatti non furono riconosciuti per veri.

L'onorevole ministro qui presente, edotto da questa narrazione, potrà chiedere nuovi riscontri ed evitare così alla petente un litigio; ma quando il diritto fra le parti è riconosciuto e rimane solo in questione il fatto, lo accertamento del fatto deve naturalmente, nella specie, dipendere dai tribunali del contenzioso amministrativo.

Perciò la vostra Commissione unanime vi propone l'ordine del giorno su questa petizione.

(La Camera approva.)

(Giacomo Pelloio, esattore a Torino.)

**BOGGIO, relatore.** Colla petizione 6635, Pelloio Giacomo, esattore del primo ufficio della città di Torino, espone che il corrispettivo concesso all'esattore di Torino è sproporzionato al lavoro che debbe fare, ed accenna come questo corrispettivo sia di lire 5000, soggiungendo che questo stipendio è inferiore a quello che si corrisponde agli esattori di mandamento; che inoltre la città di Torino con meno lavoro, senza ritenzione di sorta e con esenzione d'affitto per l'ufficio, corrisponde al suo tesoriere lire 9000 di stipendio, ed in caso di riposo lire 6000. Aggiunge poi ancora che si dovrebbe cessare dal fare percepire dagli esattori le multe e le spese di giustizia, e che tale percezione si dovrebbe affidare ad esattori speciali od ai segretari di tribunale.

La vostra Commissione, per ciò che riguarda le lagnanze relative allo stipendio, crede di dovervi pro-

porre di passare all'ordine del giorno, sia perchè la cifra stessa indicata dal petente in lire 5000 pare già un corrispettivo più che sufficiente, sia perchè, in ogni caso non sarebbe ora opportuno occuparsene.

Quanto all'altra parte della petizione, colla quale propone un modo diverso di esazione delle multe e spese, la Commissione crede essa pure che, qualora venisse tale esazione affidata ai segretari dei tribunali, le finanze dello Stato potrebbero averne un vantaggio, e per questa seconda parte propone l'invio della petizione agli archivi, onde si possa tenerla in quel riguardo che sarà del caso quando venisse in discussione un progetto di legge su questa materia.

**LANZA, ministro delle finanze.** Farò una semplice osservazione, non opponendomi a che questa petizione venga inviata agli archivi.

Il sistema che produrrebbe il petente di nominare impiegati particolari per riscuotere le spese di giustizia, oppure di affidare questa riscossione, non che il pagamento delle multe, ai segretari dei tribunali, ha una difficoltà la quale non so come verrebbe superata. Per pagare le spese di giustizia, avantitutto bisogna avere dei danari, quindi non vi sono che gli esattori i quali possono pagare queste spese, giacchè si tratta di anticipazioni che vengono poi rimborsate. Ora i segretari dei tribunali non potrebbero avere tali fondi a loro disposizione per fare queste anticipazioni, e quindi impossibilità di poter surrogare i segretari dei tribunali agli esattori.

In quanto poi alla riscossione delle multe, questa è cosa la quale vuol essere collegata con tutto l'ordinamento del servizio. Bisogna naturalmente che questi esattori, che debbono riscuotere queste multe, ricevano gli ordini dai capi del servizio delle contribuzioni dirette, se riguardano questo ramo, oppure da quelli dell'insinuazione e demanio, se riguardano questa amministrazione.

Ora questi ordini che si danno dagli impiegati superiori agli inferiori della stessa amministrazione sono affatto regolari; ma qualora questi ordini si dovessero dare ad impiegati che non dipendono dalla stessa amministrazione e nemmeno dallo stesso ministro, ma da altra amministrazione e da un diverso dicastero, vi sarebbero gravi inconvenienti.

Ho creduto di fare queste semplici osservazioni; ma, del resto, ripeto che non mi oppongo a che sia la petizione inviata agli archivi.

**BOGGIO, relatore.** La Commissione ha creduto che si avesse a proporre per questa parte l'invio agli archivi, perchè, se egli è vero che ragionando sull'esazione di queste spese sotto il punto di vista del sistema attuale le osservazioni del ministro di finanze sono giustissime, cessano però, a parer mio, di essere tali quando si ritenga che questa proposta è precisamente subordinata ad una variazione di sistema: questa variazione avendo qualche importanza, la questione vuol essere maturamente ponderata.

Quanto poi all'altra difficoltà che non potrebbero i

segretari fare anticipazioni, è da notarsi che qui si tratta di esazioni delle multe e delle spese dopo emanata la sentenza che ha condannato Tizio e Sempronio a spese di giustizia; in altri termini si tratta del ricupero delle spese e multe in esecuzione di sentenze. Del resto questa osservazione io la fo solo per chiarire il voto della Commissione, parendomi che in sostanza il signor ministro sia d'accordo colla medesima.

**MARCO.** Io propongo una modificazione alle conclusioni della Commissione delle petizioni.

La petizione in questione si compone di tre oggetti: il 1° riguarda lo stipendio di cui godono gli esattori; il 2° la pensione a cui hanno diritto allorchè vengono collocati a riposo; il 3° le multe e le spese che gli stessi debbono al presente riscuotere.

La Commissione propone per il primo e per il secondo oggetto l'ordine del giorno puro e semplice, e per il terzo l'invio agli archivi della Camera. Io propongo invece che la Camera accetti anche per il secondo la stessa conclusione che il relatore propone per il terzo.

In quanto al primo oggetto convengo anche io che non sia il caso di occuparsene ora, e quindi consento coll'onorevole relatore. Approvo l'invio agli archivi della Camera della proposizione del petente di studiare se non sia meglio affidare ai segretari dei tribunali la riscossione delle multe e spese esonerandone gli esattori; ma mi pare che l'identica risoluzione si debba prendere anche in ordine alla questione delle pensioni che competono, a tenore della presente legislazione, agli esattori, i quali non sono trattati colla stessa stregua che gli altri impiegati di finanza.

La pensione di cui godono gli esattori non mi sembra in proporzione collo stipendio che hanno. Gli impiegati di finanza, ma appartenenti ad altri rami, allorchè vengono collocati a riposo, hanno diritto ad una pensione maggiore, che si misura sullo stipendio e sull'anzianità. Il *maximum* delle pensioni che competono agli esattori, non avuto riguardo nè allo stipendio che hanno, nè all'anzianità di servizio, è di lire 1400, che non è certamente in proporzione collo stipendio di cui gode, per esempio, il petente. Ora, potendo la Camera trattare di nuovo la questione delle pensioni, non credo sia fuori di proposito di domandare che si mandi ai suoi archivi la petizione eziandio in quanto concerne il secondo oggetto, affinchè si abbiano, occorrendo, sott'occhio tutte le considerazioni e tutti i dati che possono essere accioci a formarsi un'idea adeguata, e introdurre quelle modificazioni nella legge che sono richieste da giustizia.

Mi contento di fare questa semplice osservazione senza entrare nel merito, perchè mi porterebbe troppo lungi: ma insisto che il secondo oggetto della petizione 6635, essendo fondato, venga accolto dalla Camera, ordinandone l'invio agli archivi conformemente alle conclusioni del relatore in ordine al terzo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Marco chiede che anche per la parte che concerne le pensioni degli esattori venga questa petizione trasmessa agli archivi.

Il deputato De Sonnaz ha facoltà di parlare.

**DE SONNAZ.** Parmi non siasi data intiera conoscenza alla Camera della petizione di cui attualmente si tratta, perchè, a quanto vedo, il deputato Marco ne sa più di quello che ne sanno tutti gli altri. (*Marità*) Chiederei quindi ne venisse data lettura.

**PRESIDENTE.** Perdoni l'onorevole De Sonnaz. Il deputato Marco ha parlato di cosa di cui già poteva la Camera avere conoscenza bastante, accennando al sistema delle pensioni da assegnarsi agli esattori; infatti già il signor relatore aveva riferito che in questa petizione, oltre altri punti, toccavasi anche quello dello stipendio e delle pensioni degli esattori, dimodochè aveva abbastanza detto il relatore perchè tanto il deputato Marco quanto gli altri membri della Camera potessero farsi esatto criterio della questione.

**DE SONNAZ.** Ripeto, desidererei si desse lettura di questa petizione per poter dare il mio voto relativamente alla medesima con piena cognizione di causa. (*Rumori*)

**BOGGIO, relatore.** Io sono agli ordini della Camera; pregherei soltanto l'onorevole De Sonnaz a volere porgere attenzione, perchè, se non ci presta che quella che ci ha prestato un momento fa, quando ho esposto ampiamente la questione, la lettura sarà inutile...

**DE SONNAZ.** Prego il signor presidente ad interrogare la Camera intorno alla mia proposta.

**PRESIDENTE.** Io pregherei la Camera di compiacerlo permettendo la lettura di questa petizione.

*Voci.* Sì! sì!

**BOGGIO, relatore.** (*Legge*)

*Illustrissimo signor Presidente della Camera dei deputati:*

« Pelloio Giacomo, esattore del primo ufficio della città di Torino, contando cinquantadue anni e più di onorato servizio, umilmente espone alla S. V. illustrissima che nello scorso 1858 ebbe l'onore di rassegnare a codesta rispettabilissima Camera una memoria in cui si permetteva di osservare il triste avvenire degli esattori per ciò che spetta alle lire 1400 che il biglietto regio gli accorda in caso di riposo, e che poteva avere luogo quella disposizione allorquando gli esattori godevano dell'aggio che loro gli accordava, quantunque non fossero così carichi di lavoro quanto lo sono al dì d'oggi.

« Nell'aumentare le imposte, il Governo non credè a lui conveniente accordare l'aggio in discorso, gli fissò un annuo stipendio, e su di ciò non giova allo scrivente fare osservazione, solo si permette riferire che una tale disposizione li deve per principio di giustizia pareggiare agl'impiegati del Ministero delle finanze, e così, in caso di riposo, di godere della pensione ad essi fissata, tanto più che in un Governo costituzionale in cui, per la fermezza del nostro amatissimo sovrano, l'attività e l'energia dei suoi signori ministri, mal si addicono tante specie di giubilazioni, dovendone solo essere di due qualità, militare l'una ed amministrativa l'altra.

« Il sottoscritto, a nome pure dei suoi colleghi, chiede a cotesta onorevolissima Camera venga quanto sopra preso in considerazione onde vedere migliorata la loro



sorte, mentre attualmente, fra tutti gl'impiegati, ad essi tocca maggiore lavoro e responsabilità.

« Senza abusare dei momenti più che mai preziosi a cui quest'illustrissima Camera viene chiamata, osa implorare la cognita giustizia del signor ministro delle finanze, pregandolo avere la degnazione di considerare la situazione dei tre esattori della città di Torino.

« In primo luogo si permette osservare essere insufficiente lo stipendio di lire 5000, stipendio inferiore a quello che si corrisponde agli esattori di mandamento, mentre questi hanno un aggio sui redditi di ogni specie, e lo affitto, le derrate e simili sono di gran lunga a miglior mercato.

« La città di Torino, con meno lavoro e senza ritenzione di sorta, esenzione d'affitto per l'ufficio, corrisponde al suo signor tesoriere l'annuo stipendio di lire 9000, ed in caso di riposo annue lire 6000.

« L'esattore del secondo ufficio, la di cui esazione capisce l'imposta delle patenti, pesi e misure e licenze, somma a 20,000 articoli, dando un totale di 1,200,000 lire.

« Quello del terzo ufficio, a cui è affidata l'esazione delle imposte personale, mobiliaria e vetture pubbliche, i ruoli ascendono ad articoli 20,000, dando un milione.

« Lo scrivente, esattore del primo ufficio, è incaricato dell'imposta prediale e fabbricati, avendo i ruoli 5000 articoli, il di cui ammontare è di lire due milioni circa, più ha la fastidiosa e difficilissima esazione delle così dette multe e spese, che infinite scritturazioni esige, i di cui articoli sommano in giornata a 13,000 e più, oltre al pagamento dei mandati ai testimoni e periti per fatti criminali e simili, il di cui numero nel 1858 montò a 7000 e più, per cui la spesa ascese a 84,000 lire, quali esigono molte scritturazioni per gli stati mensili ed elenchi che vi vogliono, essendo questi pagati alla spicciolata danno luogo sovente a non pochi errori.

« Ciò posto, lo scrivente si permette fare qualche sua osservazione in merito all'esazione affidata ai signori esattori per le così dette multe e spese, quali a mala pena nelle attuali circostanze esigersi potrebbero dai soli esattori delle ultime categorie; l'erario avrebbe un annuo guadagno di 500,000 lire e più qualora affidasse l'esazione a ciascun segretario dei tribunali da cui le condanne sono state proferite. L'esazione affidata non ad un solo, ma a molti, avrebbe tosto corso, ed i segretari stessi avendone interesse, ne avrebbero guadagno e l'erario ed essi stessi, ed il Governo avrebbe qualche spesa di meno, e questi sarebbero molto più a portata di sorvegliare acciò non si commettano abusi dagli uscieri addetti al loro ufficio. È ben vero che una tal cosa esige una cauzione da quei signori segretari, ma non è men vero che il Governo avrebbe di gran lunga il suo interesse.

« Se una tal proposta non va a genio al Ministero, nomini un esattore per queste multe e spese con un equo aggio sulle fatte esazioni, conceda a questi di compellire i debitori morosi a foggia delle imposte dirette,

così eviterebbe le anticipazioni delle spese che si fanno agli uscieri ed avrà di molto il suo conto.

« Il sottoscritto osa umiliare all'illustrissimo signor presidente della Camera elettiva la presente, con preghiera di avere la degnazione di farle dare il voluto corso, persuaso ne sortirà il desiderato effetto.

« *Devot. osseq. servitore*

« GIUSEPPE PELLOLIO. »

E non c'è nient'altro.

**PRESIDENTE.** Il deputato De Sonnaz è soddisfatto? (*ilarità*)

**DE SONNAZ.** Sì.

**LANZA, ministro delle finanze.** Fra i diversi fatti che adduce il petente mi rincresce che ne abbia celato uno che avrebbe fatto meglio conoscere la sua condizione come impiegato delle contribuzioni dirette; ed è che, appunto avuto riguardo al maggior lavoro che incumbe al suo ufficio, particolarmente per la gran quantità degli articoli che riflettono le multe e le spese di giustizia, il Ministero gli ha concesso uno scrivano, il quale è pagato direttamente dal Governo con 50 lire al mese. Mi pare che nella descrizione della sua condizione economica e burocratica egli non doveva dimenticare questa circostanza, la quale, tendendo a migliorare la sua posizione, può giovare eziandio a rendere giustizia al Ministero, il quale, tuttavolta che riconosce esservi un lavoro eccedente le forze di un impiegato, eccedente i mezzi di cui egli può disporre per le spese d'ufficio, non manca di venirgli in soccorso.

Riguardo poi alle lagnanze per la tenuità dello stipendio ho fiducia che la Camera ne avrà portato un giudizio sin d'ora. Uno stipendio di 5000 lire, se noi lo paragoniamo cogli stipendi di tutti gli altri funzionari nel nostro paese, non si deve considerare al certo come troppo tenue; e senza volere far torto alcuno a questa amministrazione, per debito di giustizia io debbo dichiarare, e sono persuaso che tutti quelli che ne hanno pratica saranno del mio avviso, che questo è uno degli impieghi meglio retribuiti; sono pochissimi gli stipendi anche nei gradi molto elevati che eccedano le lire 5000.

Ora viene il fatto della pensione. È vero, la pensione fu limitata indipendentemente da maggiore stipendio, a 1400 lire: ma perchè si fece ciò? Si fece ciò avuto riguardo alla nuova organizzazione di quest'amministrazione, per cui si abolì il sistema dell'aggio in ragione delle riscossioni e vi si surrogarono gli stipendi fissi. Si è considerato che il maggior stipendio loro concesso tenesse luogo dell'aggio, il qual aggio non era calcolato nella pensione preventivamente, ed invece si dovesse tenere conto della pensione dell'antico stipendio largamente considerato.

Io qui adesso non voglio difendere questo sistema credo che non sia questa l'occasione per discutere a lungo se sia stato migliore quello di sostituire uno stipendio fisso allo stipendio e all'aggio; io non cerco se il sistema delle pensioni sia giustificato o no; ma unicamente ho voluto dire alla Camera il motivo che indusse



il Ministero a limitare la pensione a mille e quattrocento lire, qualunque possa essere lo stipendio. Ora l'onorevole Marco, mosso da questa considerazione del petente, che vi sia una eccezione a danno degli impiegati delle contribuzioni dirette, tuttavolta che si tratta di applicare loro la pensione, vorrebbe che venisse anche questa parte della petizione inviata agli archivi.

Io non mi oppongo per la considerazione che, secondo la massima già espressa dal Ministero riguardo alle pensioni, si tratterebbe d'introdurre nelle diverse condizioni delle varie amministrazioni la maggiore eguaglianza possibile, finchè non si possa sicuramente stabilirla in tutte, ma per quanto le condizioni diverse delle amministrazioni lo permettono. Dunque, riservandoci di esaminare, in occasione della discussione di una legge sulle pensioni, se convenga applicare le stesse norme per l'assegno della pensione agli impiegati delle contribuzioni dirette, io non mi oppongo all'invio di questa petizione agli archivi della Camera.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti la proposta sulla petizione 6635, cioè che per la prima parte, relativa allo stipendio, si passi all'ordine del giorno; per le altre due parti, per quella cioè che concerne la pensione degli esattori, e quella che si riferisce al modo di riscossione, si faccia l'invio agli archivi.

(La Camera approva.)

**BOGGIO, relatore.** Colla petizione 6604 Campana Giovanni Battista, di Genova, osserva alla Camera che l'attuale sistema di repressione dei reati non ottiene il suo scopo, e propone che si sostituisca al carcere e alle altre pene che ora sono in vigore, il lavoro pubblico obbligatorio e gratuito in stato libero.

Coloro che commetteranno un reato rimarranno in istato libero, ma saranno invitati a fare un lavoro a beneficio del paese. (*Ilarità*) A coloro che non faranno il lavoro sarà diminuito il vitto e si crescerà la dose delle opere che debbono compiere. Una volta la settimana saranno riuniti per sentire la messa, udire lettura del regolamento e del Codice penale, ed essere esercitati al tiro al bersaglio (*Ilarità*); e chi si vorrà associare a questi lavoratori sarà padrone di farlo, e così sarà risolto, dice il petente, il problema del diritto al lavoro.

La Commissione, mentre apprezza il movente dal quale è partito l'autore di questa petizione, non ponendo egual fiducia di quella che egli mostra d'averne in questo lavoro pubblico, obbligatorio, e gratuito, in stato libero, vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

**(Avvocato Jacquier-Chatrier — Linee telegrafiche in Savoia.)**

**BOGGIO, relatore.** Colla petizione 6641 l'avvocato Jacquier-Chatrier, cavaliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, e già deputato al Parlamento, domiciliato a Bonneville, domanda che si ecciti il Governo a volere dare esecuzione alla legge che ordina l'attuazione

di una linea telegrafica da Annecy a Bonneville, e da Bonneville a Chamonix.

Trattandosi di una dimanda diretta ad ottenere il semplice esequimento di una legge, la Commissione vi propone l'invio della medesima al ministro dei lavori pubblici, affinchè provveda, e nel medesimo tempo alla Commissione del bilancio, affinchè la prenda in considerazione quando dovrà occuparsi della categoria che si riferisce a questa materia.

**LANZA, ministro delle finanze.** Credo che l'onorevole mio collega, il ministro dei lavori pubblici, ha in pronto un progetto di legge per chiedere i fondi necessari affine di mandare ad effetto la legge del 4 luglio 1857, riguardo alla costruzione di altre linee telegrafiche. Non so bene se questi due tronchi qui accennati saranno compresi in quella legge, ma dubito che possano esserlo. Quando verrà presentato quel progetto alla Camera, essa dovrà decidere se le ragioni addotte dal Ministero per prescindere per ora dall'eseguimento di questi due tronchi, siano sufficienti, oppure se sia meglio, nell'interesse del servizio di questi paesi, che vengano costruiti contemporaneamente agli altri tronchi per cui si domanderà un credito speciale.

Si avverta però che, se non prendo sbaglio, nella legge del 4 luglio non è determinato il tempo entro il quale si debbano costruire queste linee, ed è lasciata facoltà al Ministero, o per meglio dire, all'apprezzamento del Parlamento di determinarlo, sia in occasione della discussione del bilancio, sia quando il Ministero presentasse un progetto di legge per l'esecuzione di una parte di questa rete telegrafica.

**CROSA.** Accennava testè l'onorevole ministro delle finanze come credesse che non fosse determinato dalla legge del 4 luglio 1857 l'epoca in cui le linee telegrafiche in quelle leggi accennate dovessero avere il loro esequimento.

Già prima della presentazione di quella legge io aveva fatto alcune osservazioni in questo Consesso, come vi fosse una linea importante sulla sponda sinistra del Po, la quale mancasse di questo beneficio. In seguito alla legge che il Parlamento ha votato nell'anno scorso, se non sbaglio, una linea telegrafica venne costruita che da Chivasso si diramò nella valle d'Aosta; ma a questa linea, che da molti mesi è stabilita, non è per anco permesso di funzionare.

Io già ebbi l'onore di fare in proposito le opportune osservazioni alle autorità amministrative onde volessero dare le disposizioni opportune per poterne usare. Aderendo pertanto alle conclusioni della Commissione onde venga trasmessa questa petizione alla Commissione del bilancio, faccio nuova istanza perchè si cerchi modo che anche questa parte dello Stato sia compresa nella linea del pubblico servizio.

**BOGGIO, relatore.** La legge del 4 luglio 1857 dice all'articolo 1:

« È autorizzata la spesa straordinaria di lire 165,336 e centesimi 75 per la costruzione di tre linee telegrafico-elettriche tra Sassari e Portoferrato, tra Macomer e

Nuoro e tra Ancecy e Chamonix, e pel trasporto dell'attuale linea di Casale sulla strada ferrata da Valenza a Vercelli, non che per l'aggiunta di un filo alle linee esistenti. La spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero degli interni degli esercizi 1857 e 1858 ripartitamente per la concorrente di lire 66,974 55 necessaria alla costruzione della linea da Sassari a Portotorres, ed all'aggiunta di un filo nelle linee delle ferrovie di Cuneo, di Novara e di Biella nel bilancio del 1857, e per le restanti lire 98,362 20 occorrenti alla costruzione delle linee tra Macomer e Nuoro e tra Ancecy e Chamonix, all'aggiunta di un filo sulle altre quattro ferrovie precedenti sarà stanziata nel bilancio del 1858. »

Dal disposto di questi articoli 1 e 2, ai quali l'articolo 3 non è punto in opposizione, e dei quali non modifica l'importanza quanto al tempo in cui si debbono i lavori eseguire, risulta che nel bilancio del 1858 doveva questa spesa essere stanziata e per conseguenza avere la sua esecuzione questa linea. Epperchè la Commissione crede di potere persistere nelle conclusioni che ha prese, massimamente che da quanto ci dice il signor ministro delle finanze, pare che sia nell'intendimento del ministro dei lavori pubblici di presentare un progetto per modificare la legge del 4 luglio 1856, relativamente al modo di siffatta costruzione, o in quanto alla linea od in quanto al tempo. Checchè ne sia, la Giunta crede utile venga trasmessa questa petizione al signor ministro dei lavori pubblici, onde, se ha l'intendimento di proporre un progetto di legge a questo riguardo, lo presenti subito e metta la Camera in grado di decidere se si debba dare esecuzione alla legge del 1856 od accogliere un altro sistema; ma intanto si tratta d'una petizione che chiede si metta in vigore una legge a cui non si è derogato, perciò la Commissione mantiene le sue conclusioni.

**PRESIDENTE.** Sulla petizione 6641 la Commissione propone l'invio al ministro dei lavori pubblici ed alla Commissione del bilancio.

Pongo a partito queste conclusioni.

(La Camera approva.)

**BOGGIO, relatore.** Colla petizione 6633, che è la riproduzione della petizione 6383, il cavaliere Bottazzi, medico di divisione di prima classe nel corpo sanitario militare, si lagna di essere stato dal ministro della guerra collocato a riposo senza che egli lo desiderasse, ed in tempo in cui poteva tuttavia prestare utili servizi al Governo ed al paese; unisce alla sua domanda vari documenti diretti a mostrare come le sue lagnanze possano essere fondate in diritto ed in fatto.

La Commissione, dall'esame di questi documenti, si è persuasa che il Bottazzi è uomo benemerito per servizi veramente utili e distinti, che, da quanto risulta, egli rese finchè fece parte dell'amministrazione nella quale copriva un posto così elevato. Ma egli, quando venne collocato a riposo, credendosi gravato, ricorse ai tribunali competenti ed ebbe una sentenza contraria del tribunale di prima istanza, cioè del Consiglio d'intendenza provinciale.

Appellò da questa sentenza alla Camera dei conti, ed essa confermò il primo giudicato. Parve al cavaliere Bottazzi che anche questo secondo giudicato non fosse consentaneo alle vere ragioni del diritto, e si valse dell'altro mezzo che la legge gli dava, istituendo un terzo giudizio, vale a dire quello di rinvocazione; ed anche in questo fu emanata sentenza che dichiarò non essere ammissibile la sua domanda.

A fronte di questi tre giudicati, a fronte di tali precedenti, la vostra Commissione, memore che, solo pochi giorni fa, in un'altra questione analoga, nella quale si trattava di un petente il quale si era di già rivolto ai tribunali competenti, e che aveva per tal modo creato contro se stesso la cosa giudicata, memore, dico, la vostra Commissione che in quel caso ed in tutti gli altri consimili sempre giudicaste non dovere la Camera intervenire dopo che l'autorità dei magistrati avesse in modo definitivo pronunciato, è costretta a proporvi l'ordine del giorno; in quanto che è d'uopo ritenere che sarebbe un precedente pieno di pericoli quello in cui si venisse a diminuire nei cittadini la deferenza alle decisioni dei magistrati, autorizzandoli a credere che, anche dopo gli oracoli definitivi della giustizia, sia pure aperta un'altra via onde metterne in dubbio l'autorità e l'efficacia; perciò vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6646, il comune di Dolcedo ricorre alla Camera a proposito della traslocazione che ebbe luogo per decreto reale della sede di giudicatura di mandamento che prima si trovava nel comune di Prelà e che venne trasportata in Dolcedo. Questa petizione venne motivata da precedente domanda del comune di Prelà, il quale accusava d'incostituzionalità e d'ingiustizia il provvedimento che approvava l'accennato trasferimento della giudicatura. Il comune di Dolcedo in questa sua memoria si era soprattutto accinto a chiarire come il fondamento del decreto regio stesse nella necessità di provvedere alla migliore amministrazione della giustizia, e lo dimostrava assai bene con documenti molto voluminosi, che resta inutile di riferire, attinti tutti a fonte ufficiale, e dai quali, fra le altre cose, risulta che Dolcedo paga esso solo oltre il terzo dell'imposta prediale di tutto il mandamento; che Dolcedo contava già, nel 1850, 122 elettori politici, mentre Prelà ne conta solo 78; che Dolcedo ha 2454 abitanti, mentre che Prelà non ne ha che 971; che Dolcedo è molto più centrale che non Prelà; che sopra undici comuni interessati, otto hanno sollecitato questo traslocamento, e dopo che seguì hanno votato ringraziamenti al Governo, e che questi otto comuni rappresentano 6374 abitanti, mentre tutta la popolazione del mandamento sale appena a 8116.

La Commissione si era occupata da principio di questa petizione e dei documenti per sollecitare il giudizio della Camera, ma il comune di Prelà avendo spontaneamente ritirata la sua istanza, e sembrando che con ciò abbia mostrato di non volere più insistere in quei richiami, si credette inutile di entrare a discutere più a

fondo l'istanza del comune di Dolcedo. Bensì in via incidentale osserverò che la Giunta ha ricordato un precedente della Camera, la quale in altra quistione analoga decise che con semplice decreto regio si può costituzionalmente e legalmente trasferire la sede di un mandamento, purchè sempre nei limiti dello stesso; ma giacchè manca lo scopo principale di questa petizione, essendo ritirata quella di Prelà, la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6541, centotrentacinque abitanti della provincia di Gallura fanno vive istanze per l'apertura di una strada nazionale che congiunga Terranova a Sassari, traversando l'Anglona e Tempio, o quanto meno, se non si può fare adesso la strada intera, si unisca per ora Tempio colla strada nazionale di Terranova nella traversa di Telti.

Le ragioni che adducono i petenti nel loro memoriale si fondano essenzialmente sui bisogni economici in cui versa quella provincia, sul danno che sentono dalla mancanza di tale strada e sul grande vantaggio che si avrebbe se questa si formasse.

Sembrando alla Commissione che questi richiami non siano affatto destituiti di fondamento, vi propone l'invio al Ministero dei lavori pubblici, affinchè ne tenga il debito conto.

(La Camera approva.)

Petizione 6491. Il Consiglio delegato dei comuni di Sorgono, Alzara e Meana rassegnano varie osservazioni per ottenere anche essi la prosecuzione della linea stradale che colla legge del 1850 si stabiliva dovesse partire da Cagliari, e, diramandosi da Monastir per Isili, Laconi, Meana, ecc., mettesse capo nel porto di Terranova.

Per gli stessi motivi, e trattandosi di materia analoga, la Commissione propone l'invio al ministro dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

Petizione 6468. Il dottore Giovanni Battista Garibaldi ricorre, non so bene se per la seconda o terza volta, chiedendo alla Camera che voglia essa provvedere a diminuire la graduazione della tassa dalla quale egli è colpito.

La Commissione, non ravvisando in questo nuovo ricorso motivi che dovessero indurla a modificare le deliberazioni sin qui prese riguardo a questo petente, e per una identica domanda, vi propone anche questa volta l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

**CAVALLINI G., relatore.** Petizione 6650. Rossi Giovanni Battista fu Giacomo, da Cambiano, d'anni 57, rappresenta che l'unico suo figlio Giacomo, della classe del 1828, assentato nel 3° reggimento brigata Piemonte, veniva il 29 ottobre 1849, dopo la campagna di quell'anno, rimandato in congedo illimitato;

Che avendo detto suo figlio ripigliato gli interrotti studi ed ottenuta la qualità di notaio che attualmente esercisce, inoltrava sino dal 1853 domanda al Ministero

della guerra per ottenere il congedo assoluto, ma che gli fu risposto che si sarebbe provveduto in proposito allorchando il suddetto Rossi figlio sarebbe stato chiamato sotto le armi;

Che essendo ora il Rossi figlio stato richiamato sotto le armi, e non avendo il Ministero accolta favorevolmente la nuova domanda statagli presentata, ricorre alla Camera perchè, a mente del disposto dell'articolo 661 del regolamento generale sulla leva del 16 dicembre 1837, appoggi presso il Ministero della guerra la di lui rinnovata domanda in via di grazia per l'assoluto congedo del figlio suddetto.

La vostra Commissione, ritenuto che l'articolo 661 del regolamento sulla leva in data 16 dicembre 1837 non attribuisce all'unico figlio maschio di quinquagenario il diritto al congedo assoluto, ma stabilisce solo che può questo ricorrere per essere ammesso in via di grazia a transitare nella categoria provinciale ed ottenere il congedo illimitato;

Che inoltre tale disposizione di detto regolamento deve ritenersi abrogata dall'articolo 96 della legge sul reclutamento dell'esercito del 20 marzo 1854, secondo cui il congedo assoluto può solo, ed in via di grazia, essere concesso all'unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

Perciò vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

**(Comune di Venaria Reale — Enfiteusi.)**

**CAVALLINI G., relatore.** Petizione 6649. Antonio Giuseppe Chiarle, consigliere comunale della Venaria Reale, espone che una considerevole parte del territorio di quel comune trovasi soggetto ad enfiteusi, e quindi sottoposto ad un canone di lire 1 50 in media per ciascuna giornata, ed alla prestazione del laudemio in ragione del 25 per cento;

Che grave riuscendo ai comunisti il pagamento della metà di detto laudemio, istituirono pratiche colla direttrice signora marchesa Barolo per conciliare, in via di transazione, l'interesse dell'una e dell'altra parte, e che essa si dichiarò disposta ad acconsentire ad un considerevole ribasso del prezzo, ma a condizione che tutti gli utilisti si riunissero in una sola massa per offrirle un complessivo prezzo di riscatto da pagarsi all'atto del rogito;

Che al proseguimento ed esecuzione compiuta della pratica e del mutuo a ciò necessario essendo indispensabile un periodo di tempo maggiore della proroga accordata coll'articolo 8 della legge 26 giugno 1858, chiede che si proroghino ancora per un anno, ossia a tutto il 13 luglio 1860, i termini di cui agli articoli 1 e 2 della citata legge.

La vostra Commissione, considerando che le leggi provvedono alla generalità dei casi, e non possono scendere ad ogni e singolo caso speciale che possa accadere;

Che l'interesse pubblico esige imperiosamente che la legge sul riscatto delle enfiteusi possa attuarsi il più

presto affinché cessino finalmente quei vincoli che inceppano continuamente lo sviluppo delle contrattazioni ;

Che la soverchia mutabilità delle leggi è con ragione ravvisata quale una calamità pei popoli, perchè oggi, colla lusinga di vederle modificate da un giorno all'altro, si assuefano a non eseguirle puntualmente, ed a tenerle in quel conto in cui si conviene ;

Che i termini, di cui agli articoli 8, 14 e 15 della legge 13 luglio 1857, furono già prorogati colla legge del 26 giugno dell'anno ultimo scorso ;

Che infine gli utilisti della Venaria Reale hanno ancora lo spazio di tre mesi e più, durante il quale ad essi ed il municipio, quando realmente intendano provvedere al proprio interesse con una qualche solerzia ed attività, possono condurre a termine la loro pratica ;

Per questi motivi vi propone di passare all'ordine del giorno.

**GALLINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**GALLINI.** Io prego la Camera di volere prendere in considerazione questa petizione, poichè il fatto da essa accennato non è un caso eccezionale. Infatti anche nella provincia di Voghera quasi tutti sono nell'impossibilità di ottenere questa liberazione per due motivi: primieramente per la crisi commerciale, la quale sconvolge tutto il paese, essendo prossima una guerra ; in secondo luogo perchè tutti i documenti si trovano nella città di Pavia. Ora la Camera ben vede che è quasi impossibile a tutti quelli che debbono procurarsi le carte necessarie il recarsi in quella città e procurarsi da un Governo che ci è nemico le carte di cui abbisognano.

Per questi motivi, io credo che non debba essere accolto l'ordine del giorno proposto dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Il relatore ha facoltà di parlare.

**CAVALLINI G., relatore.** Il deputato Gallini parla degli utilisti della provincia di Voghera, ora invece non si tratta che d'una petizione inoltrata da un consigliere del comune della Venaria Reale. Gli utilisti della provincia di Voghera non hanno sporta veruna istanza, e quindi pare che si dovrebbe ritenere che la proroga ora chiesta dal preopinante non sia cotanto necessaria ed indispensabile come egli la ritiene. Trattasi d'altronde di una legge che fu accolta dal paese con piena soddisfazione e con segni di sentita riconoscenza verso il Parlamento, che ne prese l'iniziativa e la approvò, ed io non credo di andare errato nell'affermare che forse niuna legge più utile di quella sull'affrancamento delle enfiteusi venne adottata dal 1848 in poi. Sono ormai trascorsi due anni dacchè la legge è promulgata, e non è quindi al Parlamento certamente imputabile se coloro i quali vi hanno interesse non si adoprano tosto per eseguirla a tempo debito.

Del resto, fa d'uopo esporre francamente come d'ordinario procedono le cose. Quando è stabilito un termine perentorio per esperire d'una qualunque ragione, il più delle volte succede che l'azione non se ne esperisca che verso lo spirare dell'ultimo periodo, e questo

è notorio che avvenne, mi spiace il dirlo, anche a riguardo della nuova legge sulle enfiteusi, della quale si tratta. Se l'anno scorso il Parlamento non avesse ammessa la proroga di un anno, tutti o pressochè tutti a giorno d'oggi vi si sarebbero uniformati. Tutti invece od almeno una gran parte dei nostri concittadini, so prassedettero dal fare le disposizioni opportune all'esecuzione della legge dal momento che conobbero che non vi era più l'urgenza, perchè il termine perentorio veniva protratto da un anno. Inviare ora al Ministero la petizione su cui la Commissione vi ha riferito, ed ecci che immediatamente si riprodurrà lo stesso inconveniente per quella naturale indolenza od avversione che purtroppo si verifica nell'uomo nel fare atti che siano per recare incomodo o molestia, e quindi la legge continuerà a rimanere inesequita.

Per queste ragioni, prego la Camera ad approvare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

**GALLINI.** Io parlo unicamente della provincia di Voghera, e posso assicurare che essa è nella impossibilità morale e materiale di provvedersi, e per questo mi sembra indispensabile una nuova proroga. Del resto non va di mezzo l'interesse stesso dell'amministrazione ecclesiastica.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione sulla petizione 6638.

(Dopo prova e controprova, la proposta della Commissione è adottata.)

**CAVALLINI G., relatore.** Petizione 6628. Pertossi Giovanni Battista, di Genova, rappresentando che, sebbene già conduttore di una farmacia, e quindi nominato reggente in altra di San Pier d'Arena, ove dichiara di avere sempre esercitata la sua professione con zelo e piena soddisfazione sì del pubblico che delle autorità, si vide tuttavia, malgrado le rassicuranti risposte del Consiglio sanitario di Genova, per ben due volte posposto ad altri che per diritto di anzianità e merito gli erano inferiori, chiede, all'oggetto di precludere la via a qualunque parzialità, che si tolgano gli abusi che vi sono nello smercio dei medicinali in dettaglio, e si permetta, sotto norme anche rigorose, il libero esercizio delle farmacie.

La vostra Commissione, ritenuto che coll'ultimo alinea dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1857 si è stabilito che saranno eziandio liquidate le piazze di speciale e di farmacista, e che tanto per le norme della liquidazione, quanto per l'esercizio delle farmacie sarà provveduto con legge speciale ;

Ritenuto che il Ministero ha già dimostrato di essersi occupato del tema sull'esercizio delle professioni sanitarie, poichè, sin dalla Sessione del 1857 presentava all'altro ramo del Parlamento un apposito progetto di legge ;

Vi propone il deposito di questa petizione negli archivi perchè se ne possa tenere conto in occasione in cui verrà in discussione il progetto di legge sull'igiene pubblica e sull'esercizio delle dette professioni.

(La Camera approva.)

Petizione 6530. Il Consiglio comunale di Ponzone lagnasi perchè d'ufficio, ed anzi in seguito ad apposita nota del Ministero, gli fu imposto il pagamento della tangente di pensione dovuta al manicomio di Genova per la pensione di certa Maria Antonia Mignone, mentecatta, che, secondo esso, dovrebbe sopportarsi dal comune di Mollare, dove tenne l'ultimo domicilio il di lei marito Ravera.

A corredo di sua domanda, il petente presenta alcuni documenti, ed osservando come per ottenere compimento di giustizia non abbia che due mezzi, cioè o quello della via giuridica od il ricorso al Parlamento, dichiara di preferire quest'ultimo, all'oggetto di non sottostare a spese.

La vostra Commissione, considerando che le questioni *de meo et tuo*, ossia se la pensione della mentecatta Mignone debba pagarsi dal comune di Ponzone o da quello di Mollare o da altri, entra evidentemente, come ebbe a riconoscere lo stesso petente, nella giurisdizione dei tribunali del contenzioso amministrativo, alla quale la Camera deve rimanere totalmente estranea, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 5952. 19 abitanti del comune di Montescano, provincia di Voghera, ricorrevano in settembre del 1855 alla Camera, e tessendo il più lugubre quadro dei disastri che vennero a colpirli per lo sfronamento di una lingua di terreno dell'estensione di 16 ettari prodotto dalle stemperate piogge cadute in marzo ed aprile di quell'anno, chiedevano un sussidio a favore di quel comune, o quanto meno l'esenzione del medesimo dal pagamento delle imposte principali per l'esercizio del detto anno 1855.

Alla petizione va unito un tipo raffigurante la località e lo scoscendimento avvenuto, e vi è pure unita una relazione dell'ufficio del genio civile provinciale, dal quale risulta che il danno in complesso si può calcolare essere stato di circa lire 40,000.

La vostra Commissione, tuttochè non abbia potuto a meno di compiangere il triste caso esposto dai petenti, fattasi tuttavia a considerare:

1° Che ove fosse per avventura il caso di un provvedimento a beneficio dei petenti, non vi si potrebbe più imprimere quell'efficacia che essi si proponevano dopo il lasso di tempo di circa quattro anni decorso dal giorno della petizione a quest'oggi;

2° Che fra i petenti figurano nomi di persone che, se sono quelle stesse indicate nel tipo, apparirebbero proprietari di vasto e signorile fabbricato ed ampio giardino;

3° Che i petenti chiedono un sussidio, non ad esclusivo loro vantaggio, od a vantaggio dei danneggiati i più impotenti, ma a beneficio dell'intero comune, il quale invece non innoltrò veruna rappresentanza legale;

4° Che conseguentemente non consta neppure quale sia la condizione finanziaria di quel comune, cioè se prospera o meno;

5° Infine che il voto del Parlamento, in forza del

quale venne nell'anno scorso rimborsato il tributo prediale ai danneggiati dalla crittogama, deve e vuolsi ritenere siccome un precedente più unico che raro, il quale perciò non potrebbe essere invocato;

Per queste considerazioni essa vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Comune di Ponzone — Tassa patenti —  
Abitato principale.)

CAVALLINI G., *relatore*. Petizione 6638. Oberti Vittorio, Mignone Domenico, Bruno Giovanni Battista e Giacchero Antonio, esercenti arti e mestieri in una delle minori frazioni del comune di Ponzone, lagnandosi di essere stati tassati di più forte somma di quella non pagherebbero qualora tenessero il loro esercizio nell'abitato principale, ricorrevano all'intendente d'Acqui per esserne esonerati, all'appoggio dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1856, il quale è del tenore seguente:

« Nei comuni in cui l'abitato principale non racchiude oltre la metà della popolazione totale, ed è situato ad una distanza di 500 e più metri dalle altre borgate, il dritto fisso per gli esercenti in esso compresi verrà applicato in relazione alla popolazione che gli è propria.

« Si considera come abitato principale quello che contiene la popolazione maggiore. »

Ma l'intendente, previo il parere conforme del direttore dei tributi, sulla considerazione che la disposizione contenuta in detto articolo fosse solo applicabile agli esercenti nell'abitato principale, e non agli altri che tenessero aperto il loro negozio nelle frazioni che contengono minore popolazione, rigettava l'una dopo l'altra le domande dei ricorrenti.

Da ciò nasce la conseguenza ripugnante al semplice buon senso ed assurda che gli esercenti nell'abitato principale di un comune in cui avvii maggior commercio e movimento industriale vengono sottoposti ad una tassa minore, e per l'opposto gli esercenti nelle altre frazioni di minore popolazione, e conseguentemente di minore traffico, sono assoggettati ad una tassa maggiore.

Basta accennarvi la stranezza di questo sistema perchè voi subito lo condanniate. Ma essa, o signori, vi apparirà ben più singolare quando sappiate che ha fondamento nella legge stessa, dalla quale ai funzionari giudiziari amministrativi non è lecito dipartirsi.

L'articolo 8 della primitiva legge del 7 luglio 1853 sulla tassa delle patenti stabiliva che « nei comuni, la cui popolazione complessiva fosse di 5000 abitanti o più, gli esercenti nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale, dovessero pagare il dritto fisso in ragione della loro popolazione complessiva, come se formassero insieme un comune separato. »

Stabiliva quindi coll'alinea che gli esercenti nell'abitato principale dovessero pagare il dritto fisso in riguardo alla popolazione complessiva del comune.

In questo articolo 8 si faceva distinzione fra gli esercenti nei sobborghi e nelle borgate, e gli esercenti nell'abitato principale, ed il diritto da pagarsi dai primi era fissato in ragione della loro popolazione complessiva, come se costituissero un comune separato, e quello per i secondi era stabilito dal numero della popolazione complessiva del comune. Gli esercenti nell'abitato principale erano quindi, comparativamente agli altri, talvolta soverchiamente gravati, d'onde lagnanze per parte di essi, ricorsi al Ministero, petizioni al Parlamento.

Nel 1856, allorché si modificò alquanto la detta legge sulla tassa delle patenti, si prese in considerazione la condizione degli esercenti nell'abitato principale, ed all'articolo 8 della legge 19 aprile di quell'anno, di cui avete poc'anzi udito il tenore, si stabilì pertanto che il diritto da pagarsi da essi, ove l'abitato principale non racchiudesse oltre la metà della popolazione, fosse applicato in relazione alla popolazione che gli è propria.

Degli esercenti nelle altre frazioni minori non si facevano alcuno nè nella nuova legge, nè nella discussione che la precedette. Dalla discussione risulta invece che la Camera d'altro non si preoccupò che della sorte degli esercenti nell'abitato principale.

Fu quindi derogato all'alinea dell'articolo 8 della legge 7 luglio 1853, che contempla gli esercenti nell'abitato principale, e si lasciò in pieno vigore la prima parte del detto articolo 8, che si riferisce agli esercenti nelle frazioni minori, i quali perciò devono pagare la tassa avuto riguardo alla popolazione complessiva di tutte le frazioni, mentre gli esercenti nell'abitato principale che non racchiude oltre la metà della popolazione totale sono sottoposti ad un diritto in relazione soltanto alla popolazione che gli è propria, epperò a un diritto minore.

In questo stato di cose vi parrà ben naturale che i petenti si facciano ad invocare, come invocano da voi, che il beneficio concesso coll'articolo 12 della legge 19 aprile 1856 sia esteso anche agli esercenti negli abitati contenenti minor popolazione.

La vostra Commissione si è attenuta strettamente alla massima da voi costantemente sancita, secondo cui la Camera, la quale non deve ritenersi siccome un semplice mezzo di trasmissione, non prende in considerazione le petizioni se non nei casi in cui i petenti abbiano di già usati tutti i mezzi che loro possono essere aperti per ottenere compimento di giustizia, e quindi abbiano già fatto constare di avere prima ricorso al Ministero. I petenti non hanno dimostrato di avere inoltrato ricorso al Ministero; provarono invece d'avere infruttuosamente sporto i loro reclami all'intendente della provincia. Il provvedimento d'altronde che invocano non si potrebbe dal solo Governo emanare a fronte del chiaro disposto delle due leggi insieme combinate del 1853 e del 1856.

La vostra Commissione fu perciò d'unanime avviso che la petizione della quale si tratta dovesse essere presa in considerazione; e siccome avvi in corso un progetto di legge per nuove modificazioni alla tassa delle

patenti, così vi propone di trasmetterla alla Commissione incaricata di riferirne, perchè, sentito il Ministero, vegga, come evidentemente pare alla riferente opportuno e conveniente, se non sia il caso di modificare anche la prima parte dell'articolo 8 della legge 7 luglio 1853.

(La Camera approva.)

**(Comune di Volpiano — Diritto di bannalità.)**

**CAVALLINI G., relatore.** Petizione 6498. Testa Luigi, Vallino Giovanni Antonio, Martora Giuseppe e Navetto Gaetano, da Volpiano, rappresentano che dopo la legge 24 febbraio 1851, abolitiva di ogni avanzo di bannalità, il comune di Volpiano, già possessore di quattro forni con diritto di bannalità, volendo rendere illusoria la detta legge, deliberò, in data 1° febbraio 1855, d'imporre una tassa di lire annue 300 sui forni particolari che, dopo la promulgazione di quella legge, erano stati costruiti nel territorio dello stesso comune, deliberazione però che non venne dalla autorità superiore approvata;

Che, costante detto comune nel suo proposito di volere illudere la legge, studiosi in seguito di ottenere in altro modo lo scopo che non aveva potuto prima raggiungere, epperò, con deliberazione del 25 maggio 1856, nel provvedere alla rinnovazione dell'appalto per la manutenzione dei tori per le bovine di quel luogo, stabilì che il deliberatario fosse tenuto a mantenere e distribuire *gratis* i tori per le bovine di tutti quei particolari che avrebbero fatto cuocere le loro paste nei forni comunali, e che invece gli altri particolari dovessero pagare lire quattro per ogni accoppiamento, da cedere per metà a favore dello stesso appaltatore e per l'altra metà a favore del comune, colla rigorosa proibizione al detto appaltatore di somministrare i tori gratuitamente a quegli abitanti che non facessero cuocere le loro paste ai forni comunali;

Che, sebbene questa seconda deliberazione fosse, come la prima, contraria alle leggi vigenti, pure venne dall'ufficio di intendenza generale di Torino approvata con decreto del 23 ottobre 1856;

Che alcuni abitanti di Volpiano istituirono giudizio avanti il tribunale provinciale di Torino per ottenere che si dichiarasse inapplicabile ad essi tale deliberazione, ma che detto tribunale, con sua sentenza del 17 aprile 1857, assolvette il comune di Volpiano dalla loro domanda sulla considerazione che sopra tale materia spettasse all'autorità amministrativa e non alla giudiziaria di provvedere;

Che il comune di Volpiano, da tutto ciò rinfrancato, procedette più oltre ancora, e, con nuova deliberazione del 2 di maggio 1858, impose una sopratassa per ciascuna bovina che fosse condotta ai pascoli comunali, ed invece ne dichiarò esenti tutti quegli utenti i quali dichiarassero di cuocere le loro paste ai forni comunali;

Che enorme ed ingiusto apparendo il sistema adottato dal comune di Volpiano, detti petenti, i quali affermano di non avere fatto parte del giudizio summen-

zionato, ricorrono alla Camera perchè voglia dare le disposizioni necessarie affinchè in via amministrativa non si illuda e violi più oltre la legge, e cessi l'abuso da essi denunciato.

La vostra Commissione, considerando che la legge del 24 febbraio 1851 aboliva in modo assoluto ogni diritto di bannalità che competesse sui forni sia ai privati che ai comuni;

Che le deliberazioni prese dal Consiglio comunale di Volpiano il 27 maggio 1857 e 2 maggio 1858, ed i motivi che le precedono dimostrano ad evidenza che con esse quel municipio si propose di procacciarsi in via indiretta quel maggiore reddito che in via diretta non poteva più conseguire per la cessata bannalità dei suoi forni;

Che è affatto singolare l'uso che così il comune di Volpiano fa del danaro dei contribuenti contro i contribuenti medesimi, in quanto che quei tori sono mantenuti col danaro pure dei particolari medesimi aventi altri forni, contro l'uso dei quali sono dirette tali disposizioni amministrative;

Che riesce quindi ovvio lo scorgere che le dette disposizioni urtano manifestamente contro i principii non solo di libera concorrenza da detta legge stabiliti, ma anche contro quelli d'uguaglianza;

Epperchè la vostra Commissione vi propone l'invio di questa petizione al signor ministro dell'interno, perchè voglia prontamente ed energicamente provvedere per fare cessare simili scandali ed abusi con impedirne la rinnovazione tanto per parte di qualsiasi comune, che per parte dell'autorità tutoria incaricata di invigilare per la esatta osservanza della legge.

(La Camera approva.)

**COTTA-RAMUSINO, relatore.** Petizione 6645. Bertola Matteo, di Cossato, provincia di Biella, chiede che venga al ministro della guerra trasmessa questa petizione, affinchè sia accordato a suo figlio primogenito Giacomo il congedo assoluto.

In appoggio di tale domanda invoca il petente gli articoli 96 e 93 della legge 20 marzo 1854, dacchè ha egli raggiunta l'età d'anni 60 e trovasi la sua famiglia composta dallo ascritto al servizio militare, e di altri quattro figli che trovansi di età inferiore agli anni sette.

La vostra Commissione ha esaminati i citati articoli che sono del tenore seguente:

« Art. 96. Il sott'uffiziale, caporale o soldato ascritto all'esercito od al corpo real navi, può in via di grazia e in tempo di pace ottenere dal Re l'assoluto congedo quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'assento risulti:

« 1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di sedici anni;

« 2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

« 3° Unico figlio maschio di padre cieco d'ambi gli occhi;

« 4° Unico figlio maschio, ed in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

« 5° Primogenito d'orfani di padre e di madre, minorenni ed indivisi.

« Art. 93. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione, debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

« 1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordo-muti o cretini;

« 2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

« 3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

« 4° Quelli che, condannati ai lavori forzati, siano detenuti nel luogo di pena, e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dall'epoca in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto all'esenzione. »

La circostanza definita al n° 3 non è presa in considerazione dal Consiglio, se fino dal primo esame di cui all'articolo 46 non è esibito al commissario di leva un ordinato di notorietà del Consiglio delegato dal quale la medesima consti.

La vostra Commissione, esaminati questi articoli, osserva innanzitutto che l'articolo 96 della legge 20 marzo 1854 non accorda un vero diritto alle persone in esso contemplate di avere il congedo assoluto, ma solo stabilisce che le medesime possano in via di grazia ottenerlo. Avverte poi che, quand'anche accordasse un vero diritto, questo non competerebbe al figlio del ricorrente, giacchè parla l'articolo già indicato del figlio unico di padre sessagenario, e non del figlio primogenito.

Crede in fine che utilmente non possa essere invocato l'articolo 93, dovendosi a termini di quest'articolo riguardare come non esistenti in famiglia quelli che sono inabili al lavoro, non già per ragione di puerile età, ma per infermità permanenti ed insanabili; epperchè, non ritenendo questa petizione meritevole di considerazione, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

**PRESIDENTE.** Non essendovi più nulla all'ordine del giorno, scioglierò l'adunanza.

Siccome per qualche giorno non vi sarebbe lavoro in pronto, essendo soltanto le relazioni in corso di stampa, crederei opportuno che la Camera si aggiornasse fino a martedì, onde avere tempo a preparare della materia nelle Commissioni.

Fisserei quindi la seduta per tal giorno, ponendo all'ordine del giorno per quella tornata la discussione dei seguenti progetti di legge:

1° Maggiori spese per le fortificazioni d'Alessandria, e per lavori al bagno di Genova;

2° Bilancio degli affari esteri pel 1860.

La seduta è levata alle 4 3/4.